

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DELLA
REGIONE PUGLIA

MA

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale.

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE PUGLIA.

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

PARTE I

STRUTTURE DELL'ORGANIZZAZIONE

Titolo I

Ruolo del personale regionale

Art. 1.

Il personale dipendente dalla Regione è compreso in un ruolo unico ed è inquadrato in fasce funzionali in rapporto alle mansioni attribuite.

Art. 2.

(Struttura generale dell'organizzazione)

La struttura dell'organizzazione della Regione Puglia si articola in Uffici del Consiglio regionale, Uffici e Settori operativi della Giunta regionale, Uffici della Presidenza della Regione e Uffici del Comitato regionale e delle Sezioni decentrate di controllo sugli atti degli Enti locali.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Titolo II

Uffici del Consiglio regionale

Art. 3.

(Settori del Consiglio regionale)

Il Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvalgono dei seguenti Settori operativi:

Segreteria del Consiglio, articolata sugli Uffici:

Coordinamento e Segreterie delle Commissioni consiliari permanenti;

Aula e resocontazione;

Biblioteca e documentazione;

Amministrazione e contabilità;

Gabinetto della Presidenza, articolato sugli Uffici:

Gabinetto del Presidente;

Segreterie particolari del Presidente e dei Vice Presidenti;

Cerimoniale e Pubbliche relazioni;

Stampa;

Legislativo.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 4.

(Settore Segreteria del Consiglio)

La Segreteria del Consiglio regionale tratta gli affari relativi ai compiti istituzionali del Consiglio regionale; il coordinatore della Segreteria del Consiglio assiste il Presidente del Consiglio nelle sedute di aula, l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti, nell'espletamento dei rispettivi compiti.

Cura i rapporti con la Giunta regionale e con il Commissario di Governo e tratta gli affari generali non attribuibili a specifici Uffici del Consiglio.

Art. 5.

(Ufficio Commissioni e Segreterie delle Commissioni)

Ciascuna Commissione permanente costituita in seno al Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di una Segreteria il cui responsabile cura altresì la redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa.

Un apposito Ufficio cura il coordinamento fra le varie Segreterie e ne assicura i rapporti con i vari Organi regionali.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 6.

(Ufficio aula e resocontazione)

L'Ufficio aula e resocontazione provvede a predisporre gli atti necessari per la convocazione del Consiglio e ad inviare ai Consiglieri regionali la necessaria documentazione.

Esso cura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio regionale e provvede altresì alla classificazione dei progetti di legge, degli schemi di regolamento, degli atti amministrativi, delle leggi e delle interpellanze, interrogazioni e mozioni.

Art. 7.

(Ufficio biblioteca e documentazione)

L'Ufficio biblioteca e documentazione provvede ad individuare, classificare e conservare raccolte organiche di testi e di pubblicazioni delle diverse discipline, nonché ad effettuare ricerche bibliografiche e documentali su richiesta dei vari Organi regionali.

Art. 8.

(Settore Amministrazione e contabilità)

Il Settore Amministrazione e contabilità assolve ai seguenti compiti:

1) cura gli adempimenti relativi all'esercizio dell'autonomia funzionale e contabile del Consiglio;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

2) provvede alla elaborazione dello stato di previsione della spesa annua del Consiglio regionale, alla liquidazione delle indennità e alla contabilità del fondo di previdenza dei Consiglieri regionali;

3) coordina:

- i servizi economici;
- gli affari amministrativi relativi al personale assegnato al Consiglio regionale;
- i servizi ausiliari di copia, di custodia, di attesa e di infermeria;
- i servizi di archivio, protocollo e mezzi tecnici.

Art. 9.

(Settore Gabinetto della Presidenza)

Il Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale cura gli affari relativi alle funzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, nonché gli affari del cerimoniale e delle pubbliche relazioni.

Il Presidente del Consiglio ed i Vice Presidenti si avvalgono inoltre di Segreterie particolari per la cura degli affari e della corrispondenza dei titolari degli uffici.

L'incarico di Segretario particolare è conferito a dipendente della Regione oppure a dipendente di Ente pubblico, mediante l'istituto del comando, disposto dall'Amministrazione di appartenenza, su richiesta di quella regionale e su designazione del Presi-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

dente del Consiglio. Tale incarico cessa con la cessazione dalla carica del Presidente e dei Vice Presidenti.

L'incarico di capo di Gabinetto è conferito a dipendente della Regione e cessa con la cessazione dalla carica del Presidente.

Art. 10.

(Ufficio Stampa)

L'Ufficio Stampa cura le iniziative di informazione e di divulgazione dell'attività del Consiglio.

Il responsabile dell'Ufficio deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti come professionista o pubblicista.

Il Presidente può nominare l'addetto stampa con contratto a termine secondo le norme del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico, scelto tra gli iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come professionista o pubblicista da almeno tre anni.

Art. 11.

(Settore legislativo)

Il Settore legislativo collabora con il Consiglio e con le Commissioni permanenti nello svolgimento della attività legislativa, regolamentare e amministrativa di carattere generale; cura il coordinamento dei

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

provvedimenti legislativi e regolamentari; fornisce pareri in materia legislativa.

Art. 12.

(Numero e qualifiche
del personale degli Uffici del Consiglio)

Il numero e le qualifiche del personale degli Uffici del Consiglio regionale sono riportati nell'allegata tabella A/1.

Titolo III

Uffici della Giunta regionale

Art. 13.

(Settori della Giunta regionale)

La Giunta regionale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale dei seguenti Settori:

- 1) Segreteria della Giunta;
- 2) Legislativo;
- 3) Legale e contenzioso;
- 4) Stampa e documentazione.

Art. 14.

(Settore Segreteria della Giunta)

La Segreteria della Giunta assolve alle seguenti incombenze:

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

a) tratta i provvedimenti relativi alla convocazione della Giunta e trasmette al Presidente e agli Assessori la necessaria documentazione;

b) provvede al successivo inoltro degli atti approvati dalla Giunta alla Segreteria del Consiglio regionale, se di competenza di quest'ultimo;

c) dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta per l'attività di competenza della stessa;

d) provvede, altresì, all'inoltro alla Commissione di controllo degli atti di competenza della Giunta sottoposti a controllo, ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) cura la raccolta ufficiale degli atti della Giunta, nonché i servizi di protocollo e di archivio della Giunta medesima.

Il Segretario della Giunta regionale coordina la attività del personale assegnato alla Segreteria e svolge le funzioni di Segretario della Giunta, seguendo i lavori collegiali, redigendo i relativi verbali e prestando ogni altra forma di collaborazione richiesta in base alle funzioni affidategli.

Art. 15.

(Settore legislativo)

Il Settore legislativo ha il compito di collaborare nello svolgimento della attività di elaborazione dei disegni di legge; cura lo studio, la redazione, la revisione ed il coordinamento dei disegni e delle

NSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

proposte di legge e di regolamenti; fornisce pareri
in materia legislativa.

Art. 16.

(Settore legale e contenzioso)

Il Settore legale e contenzioso svolge compiti di
consulenza giuridica e di assistenza legale e conten
ziosa nell'interesse della Regione.

Al Settore, inoltre, compete la difesa degli inte
ressi della Regione sia in sede amministrativa che in
tutte le sedi giurisdizionali.

Il responsabile del ~~Settore~~ deve essere in posses
so del titolo di avvocato iscritto nell'albo dei pa
trocinanti in Cassazione.

Art. 17.

(Settore stampa e documentazione)

Il Settore stampa e documentazione cura i rappor
ti esterni di informazione, documentazione e divulga
zione inerenti alla attività degli Organi esecutivi
regionali.

Il Settore ha inoltre i seguenti compiti:

- a) curare ed aggiornare, anche in correlazione
con la biblioteca consiliare, la raccolta sistemati
ca dei testi giuridici, normativi e di informazione;
- b) curare la redazione e la diffusione ai vari
Organi regionali di pubblicazioni periodiche;

**SIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

c) rendere disponibili ai Consiglieri e a tutti gli Organi regionali le informazioni nelle forme e nei tempi richiesti;

d) curare lo scambio delle informazioni con le altre Regioni, con le Amministrazioni locali della Regione e con altri Enti pubblici o istituti di studio.

Il responsabile del Settore deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti come professionista o pubblicista.

Il Presidente può nominare l'addetto stampa con contratto a termine secondo le norme del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico, scelto tra gli iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come professionista o pubblicista da almeno tre anni.

Art. 18.

(Settore per i rapporti con gli Enti locali)

Compete al Settore per i rapporti con gli Enti locali la trattazione degli affari inerenti le competenze regionali in materia di circoscrizioni comunali, nonché di polizia locale, urbana e rurale.

Compete altresì il collegamento tra le diverse attività della Giunta regionale e l'Amministrazione locale sub-regionale con particolare riferimento ai controlli regionali, agli Enti locali e alla assistenza tecnica a favore di questi ultimi.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 19.

Per l'attività di gestione sono costituiti i seguenti Settori:

- 1) Ragioneria;
- 2) Finanze, demanio e patrimonio;
- 3) Personale, organizzazione e metodi;
- 4) Provveditorato ed economato, appalti e contratti.

Art. 20.

(Settore Ragioneria)

Compete al Settore ragioneria, nel quadro della pianificazione delle attività regionali, la formulazione dei bilanci preventivi, dei preventivi di cassa, dei conti consuntivi, la gestione delle contabilità regionali, la razionalizzazione delle procedure contabili, le variazioni al bilancio annuale di previsione, i pareri su provvedimenti amministrativi e legislativi aventi effetti finanziari.

Spetta pure al Settore ragioneria il controllo sui preventivi delle spese degli Enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali si avvalga dei loro uffici, la assistenza tecnica e metodologica per quanto attiene le procedure contabili e di analisi dei costi.

Art. 21.

(Settore finanze, demanio e patrimonio)

Compete al Settore la trattazione degli affari relativi alla istituzione e gestione dei tributi regionali, dei rapporti con gli uffici incaricati dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione e dei tributi regionali e delle relative penali.

Il Settore cura i rapporti con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di partecipazione regionale al gettito dei tributi erariali.

Compete, infine, al Settore la trattazione degli affari inerenti l'amministrazione e la gestione del demanio e del patrimonio regionale.

Art. 22.

(Settore personale, organizzazione e metodi)

Compete al Settore la gestione del personale regionale, con particolare riferimento allo studio delle politiche e delle tecniche relative alla messa a punto di procedure e criteri di selezione, valutazione e formazione del personale stesso.

Compete altresì l'effettuazione di studi e progetti in ordine alla formulazione di proposte normative relative al trattamento del personale, nonché all'elaborazione delle soluzioni organizzative da proporre agli Organi regionali nel contesto di iniziative tese all'adeguamento della legislazione in materia di

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

organizzazione di uffici.

Art. 23.

(Settore provveditorato, economato, appalti e contratti)

Compete al Settore la trattazione degli affari inerenti l'approvvigionamento dei beni mobili necessari all'attività regionale, la loro conservazione e il loro razionale impiego, nonché la gestione delle casse e dei servizi economici.

Il Settore gestisce altresì le procedure attinenti gli appalti e i contratti della Regione.

Art. 24.

Il Presidente della Regione, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale dei seguenti Settori:

- 1) Gabinetto e Segreteria particolare del Presidente;
- 2) Segreteria della Presidenza.

Art. 25.

(Gabinetto e Segreteria particolare del Presidente)

Il Gabinetto del Presidente della Regione cura gli affari relativi all'attività istituzionale del Presidente, nonché:

- a) gli affari relativi alla rappresentanza della Regione;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

b) gli affari relativi alle funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

c) la promulgazione delle leggi e di regolamenti e la raccolta originale dei decreti del Presidente;

d) gli affari del cerimoniale;

e) le pubbliche relazioni.

La Segreteria particolare cura la corrispondenza del titolare dell'ufficio.

Il capo di Gabinetto e il Segretario particolare devono essere scelti con i criteri fissati nell'articolo 9 della presente legge.

Art. 26.

(Segreteria della Presidenza)

La Segreteria della Presidenza coadiuva il Presidente nella funzione di direzione e di coordinamento dell'attività amministrativa e di sovrintendenza agli uffici e ai servizi regionali.

Art. 27.

(Segreterie particolari
del Vice Presidente e degli Assessori)

Il Vice Presidente e gli Assessori regionali si avvalgono di Segreterie particolari il cui personale è compreso nell'allegata tabella A per gli affari di carattere riservato conseguenti alle funzioni dello Assessorato .

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Il Segretario particolare dev'essere scelto con i criteri fissati nell'art. 9 della presente legge.

Art. 28.

(Numero e qualifica del personale degli Uffici della Giunta, dell'attività di gestione, degli affari istituzionali della Presidenza della Regione, del Vice Presidente e degli Assessori)

Il numero e le relative qualifiche del personale degli uffici della Giunta, dell'attività di gestione, degli affari istituzionali della Presidenza della Regione, del Vice Presidente e degli Assessori sono compresi nell'allegata tabella A.

Art. 29.

(Ufficio del Programma)

E' istituito l'Ufficio "Programma e bilancio" con i seguenti compiti:

- attività di ricerca, di studio e di sperimentazione;
- di predisposizione del progetto di programma generale di sviluppo della Regione;
- di elaborazione degli elementi di verifica dei piani predisposti dai singoli Settori;
- di verifica della rispondenza degli indirizzi programmatici agli obiettivi fissati.

L'Ufficio è retto da un coordinatore nominato dal

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

la Giunta regionale mediante incarico a tempo determinato ad un funzionario della Regione ovvero mediante incarico professionale ad un esperto altamente qualificato.

L'attività dell'Ufficio si articola nei seguenti Dipartimenti, costituiti dai Settori omogenei a fianco di ciascuno indicati:

1) Territorio

Ecologia - Urbanistica - Lavori pubblici - Trasporti;

2) Attività produttive

Agricoltura e foreste, caccia e pesca - Industria (industria estrattiva e acque minerali) - Commercio (fiere e mercati) - Artigianato - Turismo e industria alberghiera;

3) Attività sociali

Assistenza sanitaria e ospedaliera - Assistenza sociale - Assistenza scolastica - Istruzione artigiana - Istruzione professionale - Musei, biblioteche e attività culturali - Gioventù, sport e tempo libero - Cooperazione e lavoro.

Art. 30.

(Procedure della programmazione)

Apposita legge regionale stabilirà i compiti e le procedure della programmazione.

NSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 31.

Il personale assegnato all'Ufficio programma e bi
lancio è compreso nell'allegata tabella A.

Art. 32.

Le funzioni amministrative trasferite dallo Stato sono esercitate dalla Giunta a mezzo degli uffici co
si come costituiti all'atto di trasferimento e facen
ti capo ai Settori di competenza di ciascun Assesso-
rato, compresi nell'annessa tabella A, i quali vengo
no considerati uffici operativi a sè stanti, sino a
quando il loro ordinamento non sarà ristrutturato o
diversamente disciplinato con apposite leggi regiona
li e da leggi di delega delle funzioni amministrati-
ve regionali agli Enti locali, in armonia con l'arti
colo 19, 2° comma dello Statuto.

Tali leggi sono da emanarsi entro un anno dall'en
trata in vigore della presente legge.

Art. 33.

(Numero e qualifiche
del personale trasferito dallo Stato
e dagli altri Enti parastatali)

Il numero e le rispettive qualifiche del persona-
le trasferito dallo Stato e dagli altri Enti parasta

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

tali di cui all'art. 32 risultano compresi nell'allegata tabella A.

PARTE II

Titolo IV

Uffici degli Organi di controllo sugli atti degli
Enti locali ed Uffici regionali del contenzioso

Art. 34.

(Organi di controllo)

Gli Organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione Puglia si articolano nei seguenti Uffici:

- a) Comitato regionale di controllo;
- b) Sezioni decentrate di controllo.

Art. 35.

(Personale addetto agli Uffici degli Organi di controllo)

Il personale addetto agli Uffici del Comitato regionale ed agli Uffici delle Sezioni decentrate di controllo sugli atti degli Enti locali è compreso nell'allegata tabella A.

Art. 36.

(Uffici del contenzioso)

Ai sensi della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8, che ne definisce i compiti e le attribuzioni,

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

sono istituiti i seguenti Uffici del contenzioso:

- a) Ufficio regionale del contenzioso di Bari;
- b) Ufficio regionale del contenzioso di Brindisi;
- c) Ufficio regionale del contenzioso di Foggia;
- d) Ufficio regionale del contenzioso di Lecce;
- e) Ufficio regionale del contenzioso di Taranto.

Art. 37.

Il numero e le qualifiche del personale assegnato agli Uffici regionali del contenzioso è compreso nel la tabella A.

Titolo V

Principi dell'ordinamento amministrativo

Art. 38

(Gruppi di lavoro)

Il lavoro dei dipendenti regionali è organizzato in modo da valorizzare il momento collegiale, la qua lificazione professionale, la responsabilizzazione e la rotazione del personale; esso è svolto in maniera da assicurare il collegamento sia tra gli uffici del la Regione, sia quello fra gli stessi e le strutture esterne e la intera comunità regionale.

La Regione promuove inoltre la formazione, l'ag-
giornamento e la specializzazione dei dipendenti, ne
valorizza la produzione scientifica e culturale, ac-
corda permessi speciali per motivi di studio e di ri
cerca.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Al fine di attuare e valorizzare il momento collegiale previsto dal 1° comma, si costituiscono, per periodi determinati, Gruppi di lavoro con aggregazione di personale ai vari livelli.

Art. 39.

(Attribuzioni del coordinatore di Settore)

Il coordinatore di Settore provvede sulle materie a lui attribuite dai competenti Organi della Regione; cura l'attuazione dei programmi di competenza del Settore sotto la direttiva dell'Organo politico responsabile del Settore stesso, sia in ordine agli obiettivi che ai tempi di attuazione; promuove e coordina l'attività degli uffici costituenti il Settore favorendo il metodo di lavoro di Gruppo.

Art. 40.

(Attribuzioni del coordinatore d'Ufficio)

Il coordinatore di Ufficio, in applicazione delle direttive impartite dai competenti Organi regionali e favorendo il metodo di lavoro di Gruppo, assegna il lavoro da svolgere, ne segue la effettuazione fino al compimento, cura i tempi di attuazione dei compiti affidati all'Ufficio cui è preposto, cura l'applicazione di razionali procedure di lavoro.

E' responsabile, nell'ambito delle sue attribuzioni, dell'osservanza dei termini di procedimento pre-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

visti dalle disposizioni di legge o di regolamento e del conseguimento dei risultati.

Art. 41.

(Qualifiche funzionali)

Il personale dell'Amministrazione regionale è ripartito nelle seguenti qualifiche funzionali:

1^ qualifica - funzionario direttivo: diploma di laurea;

2^ qualifica - collaboratore: diploma di scuola media superiore;

3^ qualifica - assistente: diploma di scuola d'obbligo;

4^ qualifica - operatore tecnico: diploma di scuola d'obbligo;

5^ qualifica - commesso e ausiliario: diploma di scuola d'obbligo;

6^ qualifica - inserviente: diploma di scuola d'obbligo.

Per scuola d'obbligo s'intende quella dell'epoca in cui il concorrente ha concluso il corso degli studi.

Art. 42.

(Attribuzioni del funzionario direttivo)

Il funzionario direttivo promuove le attività inerenti alle rispettive competenze del settore e dei singoli uffici che lo compongono; esercita funzioni di ricerca ed indagine; esercita inoltre poteri decisionali adottando i provvedimenti che gli competono per legge o per regolamento; coadiuva l'organo di direzione politica attuandone l'indirizzo e proponendo ad esso provvedimenti finali nelle materie di sua competenza; partecipa a commissioni e comitati di studio nell'interesse dell'Ente Regione.

Art. 43.

(Responsabilità dei funzionari direttivi)

Ferma la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati della Regione, i funzionari direttivi sono responsabili della funzionalità e della legittimità dell'azione degli Uffici o settori cui sono assegnati.

I funzionari direttivi sono, altresì, responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio e dalla Giunta, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 44.

(Attribuzioni del collaboratore)

Il collaboratore provvede agli adempimenti istruttori nell'Ufficio o settore cui è addetto.

Svolge altresì attività di ricerca e di documentazione nelle materie di competenza della struttura operativa della quale fa parte.

Può partecipare a commissioni e comitati di studio nell'interesse dell'Ente Regione.

La qualifica funzionale di collaboratore è attribuita agli stenografi e agli operatori tecnici forniti di diploma di scuola media superiore.

Art. 45.

(Attribuzioni degli assistenti)

Il personale assistente disimpegna mansioni di archivio, protocollo, registrazione, stenografia e copia, nonché di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica e amministrativa, utilizzando anche macchine.

Art. 46.

(Attribuzioni degli operatori tecnici)

Gli operatori tecnici svolgono mansioni di operatori di macchine meccanografiche, di conduzione delle automobili, di centralinisti telefonici.

Tali mansioni richiedono specifica qualificazione professionale.

SIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 47.

(Attribuzioni dei commessi e ausiliari)

Il personale inquadrato nella qualifica di commesso e ausiliario attende principalmente ai servizi di aula, anticamera, corridoio, custodia e sorveglianza ed alle operazioni di scambio di carteggio e fascicoli fra uffici.

Tali mansioni non richiedono particolare qualificazione professionale.

Art. 48.

(Attribuzioni degli inservienti)

L'inserviente svolge attività connesse alla propria qualifica.

PARTE III

Titolo VI

Stato giuridico del personale regionale

Art. 49.

(Nomina dei coordinatori)

La Giunta Regionale provvede, sentito il Consiglio del Personale, e su designazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per i coordinatori da assegnare al Consiglio Regionale a conferire l'incarico di coordinatore sia dei settori operativi che

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

degli Uffici, tenendo presenti l'anzianità di servizio e di qualifica del dipendente, i titoli da lui posseduti e gli incarichi ricoperti.

Nel caso che il provvedimento della Giunta non concordi con il parere espresso dal Consiglio del Personale, il provvedimento va motivato.

I coordinatori di settore sono scelti fra funzionari direttivi che abbiano già ricoperto l'incarico di coordinatore di uffici.

I coordinatori di ufficio sono scelti fra i funzionari direttivi che abbiano frequentato con esito positivo un corso di formazione che l'amministrazione organizzerà ogni biennio secondo le norme che saranno previste nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Al corso di formazione di cui al precedente comma sono ammessi i funzionari direttivi che abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica senza demerito.

Il rapporto fra il numero complessivo dei coordinatori di settore e di ufficio e quello del personale dipendente in servizio presso gli Uffici regionali o presso gli Enti Locali della Regione per l'espletamento delle funzioni delegate non può superare il 7% e deve essere rigorosamente determinato in relazione alle reali esigenze di servizio.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

L'incarico di coordinatore è conferito per la durata di cinque anni.

La revoca dei coordinatori è disposta dalla Giunta Regionale inteso il Consiglio del Personale, e su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per i coordinatori da assegnare al Consiglio Regionale, con provvedimento motivato.

Nel periodo di durata dell'incarico, al coordinatore di ufficio va liquidata l'indennità mensile (per 12 mesi) non pensionabile di £.960.000 annue lorde.

Al coordinatore di settore, sempre per la durata dell'incarico, va liquidata una indennità mensile (per 12 mesi) non pensionabile pari a lire 1.440.000 annue lorde.

I coordinatori di ufficio e di settore, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di lavoro oltre l'orario stabilito ai sensi dell'art. 57 della presente legge, senza diritto a compenso di sorta per il lavoro straordinario effettuato.

Art. 50.

(Accesso alle qualifiche)

Il personale regionale, salvo i casi stabiliti dalla legge, è assunto nelle singole qualifiche me-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

diante pubblici concorsi per titoli ed esami banditi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su delibera della Giunta. Il regolamento di esecuzione determinerà i programmi di esame. Nelle more della emanazione del regolamento esecutivo, ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti per i concorsi di accesso agli impieghi della amministrazione dello Stato.

I titoli di studio per l'accesso alle singole qualifiche sono così stabiliti: diploma di laurea per i funzionari direttivi; diploma di scuola media superiore per i collaboratori; attestato di adempimento all'obbligo scolastico per gli assistenti, operatori tecnici, commessi ed ausiliari e gli inservienti.

Il 30% dei posti messi a concorso con arrotondamento alla unità superiore è riservato agli impiegati della Regione, che siano provvisti del titolo di studio prescritto ed abbiano almeno 4 anni di anzianità di servizio senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore, nonché ai dipendenti che abbiano il titolo di studio richiesto per il livello immediatamente inferiore purchè abbiano 10 anni di anzianità nella qualifica.

Nei bandi di concorso devono essere previste le percentuali di assunzione per le categorie privilegiate previste dalla vigente legislazione statale.

La riserva non opera nel caso venga messo a concorso un unico posto.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Le nomine vengono conferite con decreto del Presidente della Regione nei limiti dei posti disponibili alla data della emanazione del decreto stesso e secondo l'ordine della graduatoria degli idonei redatta dalla commissione giudicatrice ed approvata con delibera della Giunta Regionale.

Per gli impiegati della Regione l'attribuzione della nuova qualifica agli effetti giuridici ed economici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è conferita.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per posti nella qualifica di funzionario sono nominate dalla Giunta Regionale e sono composte:

- a) dal Presidente della Giunta Regionale o dallo Assessore al personale, che la presiede;
- b) da tre consiglieri regionali di cui uno appartenente alle minoranze, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;
- c) dal dirigente coordinatore dell'Ufficio del Personale;
- d) da un funzionario della Regione di qualifica superiore o pari a quella alla quale si riferisce il posto messo a concorso;
- e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti regionali;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

f) da un professore universitario di ruolo docente nelle materie su cui vertono le prove di esame.

Funge da Segretario un dipendente con qualifica di funzionario direttivo.

Per i concorsi che si riferiscono alle mansioni corrispondenti alla qualifica di collaboratore e assistente, la commissione è composta dai membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), e da un professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria di 2° grado nelle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Per i concorsi che si riferiscono alle mansioni corrispondenti alle qualifiche di operatore tecnico, commessi e ausiliari, e inservienti la Commissione è composta dai membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), e da un insegnante di ruolo di scuola media inferiore o da un esperto tecnico pratico a seconda delle materie oggetto di esame.

I concorsi devono essere espletati entro un anno dalla data del bando e le nomine dei vincitori devono seguire entro sessanta giorni dalla data di espletamento.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale che provvede alla nomina dei vincitori.

La Giunta Regionale non può sindacare l'operato delle Commissioni giudicatrici a meno che non rilevi vizi di forma o di procedura.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

La graduatoria è pubblicata, dopo l'approvazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha carattere definitivo.

Da tale data decorrono per tutti gli interessati i termini per eventuali impugnative.

La Giunta Regionale determina i compensi spettanti ai componenti le Commissioni giudicatrici che non siano consiglieri regionali e dipendenti regionali, in relazione all'importanza del concorso e del numero delle sedute.

Art. 51.

(Mansioni)

Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto.

Al dipendente possono essere attribuite temporaneamente, per ragioni di carattere organizzativo, mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, purchè corrispondenti alla qualifica di appartenenza. A ciò provvede la Giunta dopo aver ascoltato lo interessato.

Art. 52.

(Mutamento di mansioni per inidoneità fisica)

Al dipendente riconosciuto fisicamente idoneo in

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, la Giunta attribuisce mansioni diverse appartenenti alla stessa qualifica ovvero a una qualifica inferiore con conservazione del trattamento economico della qualifica cui apparteneva.

L'accertamento della permanente inidoneità fisica ad alcune o a tutte le mansioni della qualifica di appartenenza è effettuata, a richiesta della Giunta o del dipendente, dall'apposita commissione medica.

Art. 53.

(Sostituzioni temporanee)

Nei casi di assenza di dipendenti per fruizione di congedi straordinari, aspettativa o malattia per periodi superiori a 30 giorni, ove non sia possibile assicurare la sostituzione con personale della stessa qualifica, la Giunta può incaricare della sostituzione degli assenti altri dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore.

In tale caso la supplenza non può essere superiore a tre mesi, e il dipendente incaricato della sostituzione ha diritto ad un compenso speciale pari alla differenza del trattamento economico iniziale delle due qualifiche.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 54.

(Doveri dell'impiegato)

Nei confronti dell'amministrazione regionale lo impiegato è tenuto a prestare la propria opera per tutto l'orario stabilito e deve esprimere nell'assolvimento delle proprie mansioni, spirito di iniziativa, capacità decisionale, autocontrollo.

Salvo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento del Consiglio e della legge sui procedimenti amministrativi, l'impiegato non può fornire a chi non ne abbia diritto informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'amministrazione o per i terzi.

L'impiegato regionale non può esercitare alcun commercio, industria o professione né assumere incarichi alle dipendenze di privati o enti pubblici.

L'impiegato che si trovi nelle situazioni previste dal comma precedente è dichiarato decaduto se la situazione di incompatibilità non cessa nel termine indicato in apposita diffida.

Sono fatte salve comunque le sanzioni disciplinari.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 55.

(Nomina)

La nomina in prova ad impiegato regionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta Regionale.

L'accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta dall'interessato, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. L'assunzione del servizio entro lo stesso termine o nel diverso giorno indicato nella comunicazione della nomina equivale ad accettazione.

In mancanza della dichiarazione di accettazione della nomina o della effettiva assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro 30 giorni dalla data stabilita, l'interessato si intende rinunciatario.

Il rapporto di impiego decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio.

Art. 56.

(Periodo di prova)

La durata del periodo di prova è di un anno dalla data di inizio del servizio effettivo, prorogabile per 6 mesi con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta Regionale e su conforme pa

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

rere del Consiglio del personale.

Entro un mese dalla scadenza del termine del periodo di prova il Presidente della Regione, su delibera motivata della Giunta, può disporre la risoluzione del rapporto di impiego, sempre su conforme parere del Consiglio del Personale.

La nomina si intende definitiva qualora sia decorso il termine di cui al precedente comma senza che alcun provvedimento sia stato adottato.

Per gli impiegati provenienti da diversa qualifica dell'Amministrazione regionale il periodo di prova è ridotto a sei mesi.

Art. 57.

(Orario di Servizio)

L'orario di servizio è di 36 ore settimanali.

La distribuzione giornaliera dell'orario settimanale viene stabilita con delibera della Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, rispettivamente per il personale dell'amministrazione regionale e del Consiglio. Tali delibere saranno adottate sentiti i rappresentanti del personale.

L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica.

E' altresì libero dal servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi della legge 25 maggio

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

1949 n.260 e successive modificazioni.

L'impiegato chiamato a prestare servizio in giornate di riposo settimanale ha diritto, entro i 15 giorni successivi, ad un giorno di riposo per recupero.

L'impiegato per esigenze di servizio è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l'orario di obbligo con diritto al compenso per lavoro straordinario.

Art. 58.

(Diritti Sindacali)

Il diritto di assemblea, il trasferimento di rappresentanti sindacali, i permessi per attività sindacali, il diritto di affissione, l'uso dei locali per attività sindacale, la raccolta dei contributi sindacali, sono regolati dalla legge 20 maggio 1970 n.300, salvo norme legislative più favorevoli.

Art. 59.

(Contrattazione)

Le norme della presente legge relative allo stato giuridico e al trattamento economico, alla assistenza e quiescenza del personale regionale, saranno sottoposte a riesame alla scadenza del primo anno di applicazione e, successivamente, ogni tre anni con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 60.

(Impiegati studenti)

Gli impiegati regionali che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, esauriti i congedi straordinari di cui all'art. 62 possono, a domanda, essere collocati in aspettativa a norma dell'art. 63 della presente legge. La Giunta, in tal caso, sentite le rappresentanze sindacali di categoria, può corrispondere all'interessato, per un periodo massimo di tre mesi, una borsa di studio di misura non superiore al 70% della retribuzione goduta.

Art. 61.

(Congedo ordinario retribuito per ferie)

L'impiegato regionale ha diritto ogni anno ad un congedo ordinario retribuito per ferie di 26 giorni lavorativi.

Tale congedo deve essere usufruito in modo da comprendere almeno 20 giorni in uno o due periodi.

L'impiegato assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate di congedo proporzionale al periodo di servizio che presterà nell'anno. Il congedo ordinario retribuito per ferie non può tuttavia essere usufruito durante i primi tre mesi del periodo di prova.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Il congedo ordinario è irrinunciabile.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per esigenze eccezionali di servizio. In tal caso esso dovrà essere goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.

Il congedo ordinario retribuito per ferie viene richiesto al coordinatore di settore, che ha l'obbligo di concederlo qualora non ostino indilazionabili esigenze di servizio.

L'impiegato la cui domanda non sia stata accolta ha diritto di ripetere la richiesta all'Assessore al Personale.

Il coordinatore di settore deve richiedere il congedo ordinario retribuito per ferie all'Assessore al Personale; per i coordinatori assegnati al Consiglio è previsto il parere del Presidente.

Art. 62.

(Congedo straordinario)

Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti, per intero per il 1° mese e per i 4/5 per il mese successivo, nei seguenti casi:

- a) per contrarre matrimonio, nella misura di 15 giorni;
- b) per richiamo alle armi, purchè non a richiesta, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale il dipendente è collocato in aspettativa;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

- c) per la partecipazione a concorsi, per il tempo strettamente necessario;
- d) per la preparazione e la partecipazione di esami scolastici e professionali;
- e) per gravidanza e puerperio, nei termini e con la modalità di cui alla legge per la tutela delle lavoratrici madri; nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro compete l'intero trattamento economico;
- f) alle dipendenti, per affidamento a scopo di adozione di un minore; limitatamente a tre mesi; allorchè il minore, all'atto dell'affidamento, non ha compiuto i tre anni di età, le dipendenti hanno diritto di usufruire dei benefici di cui alla legge per le lavoratrici madri;
- g) per attendere, ove il lavoratore risulti mutilato o invalido di guerra o per servizio, alle cure richieste dallo stato di invalidità, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi;
- h) per malattia;
- i) per gravi e comprovate esigenze personali o familiari, nella misura complessiva annuale di 10 giorni.

Il congedo straordinario retribuito, fatto salvo quanto stabilito ai punti e) ed f), non può superare complessivamente nell'arco di un anno un periodo di due mesi.

Il congedo straordinario retribuito viene concesso con delibera della Giunta regionale su proposta dello Assessore al Personale previo parere dell'Ufficio di

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Presidenza per il personale del Consiglio, su presentazione di domanda motivata da parte dell'interessato.

Art. 63.

(Aspettativa)

Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni riguardanti i dipendenti civili dello Stato, il dipendente può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni, per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.

Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.

Il periodo trascorso in aspettativa è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

La durata di più periodi di aspettativa per infermità, per motivi di famiglia o per motivi di studio non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.

L'aspettativa di cui ai commi precedenti è concessa dalla Giunta regionale su parere dell'Ufficio di Presidenza, per il personale del Consiglio.

Art. 64.

(Comando presso altre Amministrazioni)

Il dipendente può essere comandato dalla Giunta a

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

prestare servizio presso altro Ente pubblico avente sede nel territorio regionale.

Il comando è disposto, sentito il dipendente, per riconosciute esigenze di servizio e per l'espletamento di attività delegate agli Enti locali per un periodo non superiore ad un anno.

Nel caso in cui il comando debba protrarsi per un periodo superiore è richiesto l'assenso del dipendente.

Per il comando del personale assegnato agli Uffici del Consiglio, del Comitato regionale, delle Sezioni decentrate di controllo e degli Uffici regionali del contenzioso, è previsto il parere obbligatorio dello Ufficio di Presidenza ~~o del~~ Comitato o del competente Assessore.

Per il comando disposto presso Enti pubblici aventi sede in Comune diverso da quello della sede cui è assegnato il dipendente, spetta al dipendente stesso l'indennità di missione stabilita all'art. 80 della presente legge.

Art. 65.

(Permessi)

L'impiegato regionale, per esigenze personali o familiari, può assentarsi dal servizio per una parte dell'orario giornaliero, previa autorizzazione del responsabile diretto dell'Ufficio.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Il permesso da 1 a 5 giorni è accordato dallo Assessore o dal Presidente per il personale del Consiglio, per comprovate esigenze personali e familiari. Tali permessi non possono superare complessivamente 5 giorni in un anno.

Art. 66.

(Residenza)

Il personale risiede nella località ove ha sede l'Ufficio, tuttavia può scegliere la propria residenza in altra località purchè ciò sia ritenuto dall'Amministrazione conciliabile con il normale adempimento dei lavori di ufficio.

Art. 67.

(Corsi di perfezionamento e di aggiornamento)

La Regione promuove, direttamente o in collaborazione con le Università e gli Istituti specializzati, lo svolgimento di corsi di perfezionamento e di aggiornamento per migliorare la formazione del personale.

L'istituzione, l'organizzazione e le convenzioni con le Università e con gli Istituti di cui al comma precedente sono approvate con deliberazione della Giunta.

L'esito favorevole degli esami conclusivi dei corsi costituisce titolo di merito.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 68.

(Fascicolo personale)

Tutti gli atti che riguardano il dipendente sono inseriti nel suo fascicolo personale e vengono e lencati in apposito indice allegato.

Il dipendente ha diritto di prendere visione del proprio fascicolo personale in ogni tempo e chiedere rilascio di copia, anche dopo la cessazione dal servizio; egli deve essere sentito prima della inser zione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio.

Le sue dichiarazioni sono inserite nel fascicolo..

L'Amministrazione non può tener conto di atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell'indice.

Art. 69.

(Trasferimenti di personale)

I trasferimenti di personale all'interno dei set tori e degli Uffici e nell'ambito della stessa sede di servizio, sono disposti dall'Assessore al Persona le previa intesa con gli Assessori preposti ai singo li settori, o con l'Ufficio di Presidenza del Consi glio a seconda della rispettiva competenza e sentito il Consiglio del Personale.

I trasferimenti che comportano spostamenti dalla sede di servizio sono deliberati dalla Giunta Regio nale.

I trasferimenti di cui al comma precedente sono deliberati o su domanda dell'interessato o per moti vate esigenze di servizio, sentito in ogni caso il dipendente ed il Consiglio del Personale.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

In quest'ultimo caso, qualora il dipendente esprima il proprio non gradimento, il provvedimento deve essere dettagliatamente motivato in relazione alle esigenze che ne rendono assolutamente necessaria la adozione, anche in considerazione delle condizioni di famiglia e del servizio prestato in sedi disagiate e delle esigenze di studio del dipendente e dei suoi figli.

Al dipendente trasferito competono le indennità previste dalla normativa in vigore per i dipendenti dello Stato alla data del trasferimento.

TITOLO VII

Organi collegiali per il funzionamento degli
uffici regionali

Art. 70.

(Consiglio del Personale)

Il Consiglio del personale, presieduto dall'Assessore al Personale, è composto da tre dipendenti scelti dal Consiglio regionale e 7 dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali in modo d'assicurare possibilmente la rappresentanza di tutte le categorie. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali potranno essere sostituiti in ogni momento dai sindacati che ne effettuano la nomina.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Il Consiglio è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta all'inizio di ciascuna legislatura.

Il Consiglio del personale esprime il proprio avviso sul coordinamento della attività dei vari Uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione dell'azione amministrativa, nonché su tutte le altre questioni su cui l'Amministrazione ritenga di sentirlo.

Il Consiglio si pronuncia, altresì, in tutti i casi previsti dalla presente legge e non elencati nella comma precedente.

I componenti del Consiglio del Personale non possono far parte contemporaneamente della Commissione di disciplina.

TITOLO VIII

Sanzioni disciplinari

Art. 71

(Sanzioni disciplinari)

L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1 - la nota di demerito
- 2 - la riduzione dello stipendio
- 3 - la sospensione dalla qualifica
- 4 - la destituzione.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 72.

(Nota di demerito)

La nota di demerito viene inflitta per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.

Art. 73.

(Riduzione dello stipendio)

La riduzione dello stipendio inflitta per grave negligenza, per contegno scorretto verso il pubblico e gli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, non può superare il quinto dello stipendio nè avere durata superiore a sei mesi.

Art. 74.

(Sospensione dalla qualifica)

La sospensione dalla qualifica, inflitta per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente riduzione dello stipendio e per violazione del segreto di ufficio, consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio da 1 a 6 mesi.

Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 75.

(Destituzione)

La destituzione viene inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze previste dai precedenti articoli, per violazione dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio della Regione, di altri Enti Pubblici e privati o di privati come conseguenza di giudizio penale che abbia accertato l'esistenza di un delitto contro la pubblica amministrazione.

Art. 76.

(Sospensione)

In presenza di procedimenti penali a carico del dipendente per reati che non consentono la conservazione del rapporto fiduciario, il dipendente può essere sospeso dall'impiego fino all'esito del giudizio penale.

Art. 77.

(Commissione di disciplina)

E' istituita la Commissione di disciplina composta da un magistrato che la presiede, da tre esperti di discipline giuridiche attinenti il diritto amministrativo e il diritto del lavoro, eletti dal Consiglio Regionale, da tre dipendenti eletti da tutto il personale.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Funge da segretario un funzionario dell'Ufficio Personale.

La Commissione svolge i compiti attribuiti alla Commissione di disciplina dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato.

Per quanto concerne il procedimento disciplina re, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, intendendosi ~~scatitui~~ scatitui ta al Ministero, la Giunta Regionale, ed al capo del Personale, l'Assessore al Personale.

La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta Regionale e dura in carica un biennio.

Titolo IX

Trattamento economico

Art. 78.

(Trattamento economico)

Al dipendenti della Regione Puglia compete il trattamento economico indicato nell'allegata tabella B) che fa parte integrante della presente legge.

I dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali di cui alla tabella C) conseguono do-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

po due anni di servizio prestato senza demerito il trattamento economico corrispondente rispettivamente ai parametri 100, 130, 155, 195, 245, 320.

Il dipendente usufruisce:

- a) di tre classi di stipendio ciascuna di importo pari al 20%, 17,50% e 10% dello stipendio iniziale con seguibili rispettivamente al 4°, 8° e 18° anno di servizio.
- b) di aumenti periodici biennali non riassorbibili nelle classi successive di stipendio di importo pari al 2,50% dello stipendio iniziale.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di cui ai punti a) e b) operano in sede di primo inquadramento sui parametri 100, 110, 130, 135, 175 e 260.

Gli aumenti periodici e le classi di stipendio di cui al 3° comma sono calcolati per i dipendenti inquadrati nei livelli retributivi corrispondenti alla qualifica superiore a quella di inserviente sulla base del trattamento economico conseguito ai sensi del 2° comma del presente articolo.

Il trattamento economico di cui al presente articolo assorbe qualsiasi altro compenso percepito nell'Ente di provenienza fatta eccezione per il compenso per il lavoro straordinario, le indennità di trasferta e le indennità di rischio.

E' vietato ai dipendenti regionali di percepire

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

altre indennità, gettoni o compensi di qualsiasi specie per concorsi e per prestazioni connesse alla loro carica nell'interesse dell'Amministrazione regionale o di altri Enti, Associazioni, Aziende e privati, salvo che siano previsti da norme di legge riguardanti tutti i dipendenti.

L'importo delle indennità, gettoni o compensi di cui al comma precedente è versato dall'Ente, Associazione, Azienda e privato tenuto a corrisponderlo e dalla stessa Regione direttamente in conto entrate alla Tesoreria regionale su apposito fondo da gestirsi da parte del Consiglio del Personale.

Gli aumenti periodici biennali sono suscettibili di anticipazioni rispetto al decorso normale periodo di tempo occorrente per la maturazione nei casi e con l'osservanza delle norme in vigore per i dipendenti statali.

Su richiesta del dipendente vengono altresì a questi corrisposti fino a tre scatti biennali di stipendio anticipati, una sola volta nel corso del rapporto di impiego.

Art. 79.

(Lavoro straordinario)

La misura oraria del compenso per lavoro straor-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

dinario previamente autorizzato è corrisposto sulla base del trattamento economico risultante dalla allegata tabella B) e dal 2° comma dell'art. 78 con i seguenti criteri di calcolo:

stipendio + classi di stipendio + aumenti periodici
52 settimane x orario settimanale di lavoro.

Il risultato viene aumentato del 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno e del 50% per le prestazioni di lavoro straordinario festivo o notturno.

Le prestazioni di lavoro straordinario non possono comunque superare 24 ore mensili per ciascun dipendente.

Per comprovate esigenze di servizio la Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza per il personale del Consiglio può autorizzare la maggiorazione del 100% di tale limite.

Art. 80.

(Trattamento di missione)

Al personale che effettua missioni fuori dell'ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta per ogni giorno di assenza dalla sede o per frazioni di giorni eccedenti le otto ore nella misura di

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

£. 7.000.

Nel caso di pernottamento fuori sede la suddetta tariffa viene maggiorata del 50%.

Le missioni che comunque superino le 8 ore giornaliere vanno autorizzate dall'organo politico-amministrativo preposto al settore operativo cui appartiene il dipendente o da un funzionario da esso delegato nei limiti dei fondi a tal fine stanziati in bilancio.

Alla liquidazione della indennità di missione ed al relativo rimborso delle spese di viaggio sostenute, provvede per il personale del Consiglio il servizio economato del Consiglio stesso e per il restante personale regionale il servizio provveditorato ed economato della Giunta.

Il viaggio può essere effettuato anche con mezzo proprio, previa autorizzazione dell'organo politico-amministrativo preposto al settore operativo o di un funzionario da esso delegato. In tal caso il rimborso delle spese di viaggio viene effettuato sulla base di £. 50 per ogni chilometro percorso considerando la via più breve.

Art. 87.

(Indennità integrativa speciale)

Le retribuzioni vengono adeguate di anno in anno

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

no al costo della vita modificando l'ammontare della indennità integrativa speciale come per i dipendenti civili dello Stato in attività di servizio.

Art. 82.

(Assistenza, Previdenza e Quiescenza)

Ai fini assistenziali e previdenziali e del trattamento di quiescenza, il personale della Regione Puglia è iscritto alla Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali e all'I.N.A.D.E.L.

Titolo X

Incarichi

Art. 83.

(Incarichi speciali)

Lo studio di problemi di particolare importanza non riconducibili alla normale attività degli Uffici della Giunta può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed orga

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

nizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine
allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

Art. 84.

(Conferimento incarichi speciali)

Gli incarichi previsti dal precedente articolo
sono conferiti con deliberazione della Giunta Re-
gionale, per oggetto definito e a tempo determina-
to; non possono superare l'anno finanziario e pos-
sono essere rinnovati.

Nella stessa deliberazione dovrà essere indi-
cato l'ammontare del compenso globale da corrispon-
dere al soggetto incaricato che, fuori dei casi di
applicazione delle tariffe professionali, ove il ca-
rattere delle prestazioni lo consenta, sarà determi-
nato in relazione all'importanza dell'incarico con-
ferito.

La corresponsione del compenso viene effettuata
soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna
del lavoro eseguito.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

PARTE IV
Titolo XI
Norme transitorie

Art. 85

(Criteri di inquadramento)

I dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti ed il personale comandato di ruolo, i dipendenti degli altri Enti pubblici comandati di ruolo e i dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi INAPLI, ENALC, INIASA sono inquadrati nei livelli retributivi e funzionali risultanti dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Sono fatti salvi i diritti sanciti dalla legge 26 marzo 1973, n.7, della Regione Puglia.

L'inquadramento dei dipendenti di altri Enti pubblici ai quali non si riferisce la tabella C) avverrà per assimilazione, con deliberazione della Giunta Regionale previo parere di una Commissione mista composta dall'Assessore al Personale che la presie

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

da, da tre funzionari nominati dall'Amministrazione Regionale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative.

La stessa Commissione si pronunzierà sugli eventuali casi dubbi e controversi nella determinazione del livello di inquadramento.

Ai fini dell'inquadramento del personale i benefici di cui all'art.68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n.748, vengono riconosciuti ope legis e quindi anche in assenza dei formali provvedimenti da parte delle amministrazioni di provenienza.

Art. 86.

(Modalità per l'inquadramento)

L'inquadramento del personale comandato o distaccato in servizio alla Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data predetta.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma avverrà l'inquadramento del personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 1973, n.7.

L'inquadramento è effettuato in relazione alle mansioni definite all'atto di assunzione ed al tito-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

lo di studio necessario per ottenere l'inquadramento corrispondente alla mansione svolta.

L'accertamento di idoneità sarà effettuato da una Commissione presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato e composta dall'Assessore nel cui settore il personale in questione è stato impiegato, da due esperti appartenenti all'Amministrazione regionale, da un rappresentante sindacale designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

Nel caso il personale assunto a contratto abbia prestato servizio presso il Consiglio Regionale, lo Assessore sarà sostituito da un Consigliere regionale designato dall'Ufficio di Presidenza.

L'accertamento verterà su un colloquio o prova pratica e dovrà tener conto delle risultanze del periodo di lavoro già prestato.

L'inquadramento dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti dallo Stato alla Regione Puglia ai sensi dei decreti delegati emanati in forza della legge 15 maggio 1970, n.281, e dei dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi ENALC - INIASA - INAPLI avviene di ufficio.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 87.

(Inquadramento personale cottimista)

Il personale in servizio con retribuzione a cot
timo, a fattura, con fondi ministeriali o della Cas
sa per il Mezzogiorno che abbia svolto servizio con
tinuativo per almeno tre anni presso gli Uffici sta
tali trasferiti alla Regione è inquadrato a domanda
con decorrenza agli effetti giuridici ed economici
dalla data di entrata in vigore della presente leg
ge, nei livelli retributivi funzionali corrisponden
ti alle mansioni effettivamente svolte negli Uffici
dove hanno prestato la loro opera sino al livello
massimo di collaboratore, purchè in possesso del ti
tolo di studio corrispondente alle mansioni svolte.

Il servizio prestato sarà riconosciuto con le mo
dalità previste dal 4° comma dell'art.92.

Art. 88.

(Inquadramento in soprannumero)

Il personale è inquadrato nel livello retributi-
vo e funzionale che gli compete in conseguenza del-
l'applicazione delle norme di cui ai precedenti ar-
ticoli, indipendentemente dalla disponibilità dei po
sti previsti per i livelli retributivi e funzionali
corrispondenti alle qualifiche di cui alla tabella B)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

purché esista capienza nei posti previsti negli altri livelli retributivi e funzionali nell'ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A) e A1).

In conseguenza della applicazione del 1° comma risulteranno compensativamente modificati le contingenti numerici dei livelli retributivi e funzionali di cui alla citata tabella.

Art. 89.

(Trattamento economico per il personale in servizio)

Per i dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di due anni richiesto dal 2° comma dell'art. 75 per il conseguimento del trattamento economico corrispondente rispettivamente ai parametri 100, 130, 155, 195, 245 e 320 è ridotto ad un anno.

Esso decorrerà dalla data del 1° aprile 1972 per il personale trasferito dallo Stato e dalla data del 1° luglio 1972 per il personale proveniente dai disciolti enti INIASA, ENALC, INAPLI.

Per il personale comandato, il periodo di un anno di servizio si considera decorrenza ai soli fini del conseguimento del trattamento economico di cui al 2°

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

comma dell'art.78 dalla data di effettivo inizio del servizio presso la Regione.

Agli stessi dipendenti le classi di retribuzione di cui alla lettera a) dell'art.78 vengono attribuite nell'importo pari al 30%, 27,50% e 10%.

Art. 90.

(Passaggio di qualifica)

Il personale che abbia svolto nell'Amministrazione di provenienza o nella Regione mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di provenienza per almeno sei mesi può essere inquadrato a domanda e previa valutazione di una Commissione mista composta dall'Assessore al Personale che la presiede, da tre funzionari nominati dall'Amministrazione regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative, nel livello retributivo e funzionale immediatamente superiore a quello che gli competerebbe in corrispondenza della qualifica di provenienza.

La relativa domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente della Giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere tutte le indicazioni comprendenti le mansioni superiori svolte.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Nella valutazione, la Commissione oltre che delle funzioni superiori esercitate dovrà tener conto del titolo di studio, delle specializzazioni eventualmente ottenute successivamente al conseguimento del titolo di studio, delle idoneità conseguite in pubblici concorsi per titoli ed esami interni ed esterni per l'accesso alla carriera di appartenenza, alla qualifica superiore nella stessa carriera ed alle carriere superiori, dell'anzianità di servizio e delle qualifiche ottenute nella carriera, dei titoli professionali aventi valore legale, delle pubblicazioni originali ed attività di ricerca scientifica documentata.

L'inquadramento è disposto con provvedimento della Giunta Regionale e deve essere comunicato personalmente al dipendente.

Al personale inquadrato nella fascia funzionale superiore ai sensi del presente articolo l'anzianità virtuale determinata per effetto dell'art.92 è ridotta moltiplicando per il rapporto fra il parametro corrispondente alla fascia funzionale originariamente posseduta e quella corrispondente alla fascia funzionale di nuovo inquadramento.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 91.

(Termini per 1° inquadramento)

L'inquadramento nel ruolo regionale di cui agli articoli precedenti è effettuato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale su parere della Commissione di cui all'art. 85.

Art. 92.

(Valutazione del servizio)

Ai dipendenti inquadrati nel ruolo regionale a norma dell'art. 85 della presente legge è riconosciuta, agli effetti del trattamento economico, ~~ivi~~ compresa l'attribuzione nel livello retributivo e funzionale conseguito a seguito dell'inquadramento, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, una anzianità di servizio pari al servizio di ruolo prestato in pubbliche amministrazioni nella carriera corrispondente.

L'anzianità di servizio di cui al comma precedente è riconosciuta nella misura del 75% per il servizio prestato in carriere inferiori.

Il dipendente che, a seguito del riconoscimento del servizio progressivo, calcolato secondo quanto previsto nei commi precedenti, consegua un trattamento economico complessivo inferiore a quello che gli sarebbe

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

rebbe stato attribuito se fosse stato inquadrato nella qualifica regionale immediatamente inferiore, avrà diritto al trattamento più favorevole.

Il servizio non di ruolo e comunque in precedenza reso con l'espletamento di mansioni proprie della carriera di appartenenza presso lo Stato o altri enti pubblici in qualsiasi posizione giuridica ed in maniera continua o discontinua è conteggiato per il 60%.

Analoga valutazione di cui al comma precedente è fatta per il servizio prestato nella Regione per il personale assunto direttamente.

I dipendenti che anche a seguito dei benefici di cui all'art.68 del D.P.R. n.748 esteso al personale comandato dagli Enti locali e al personale proveniente dai disciolti enti INIASA, ENALC, INAPLI, godono, all'atto dell'inquadramento di un trattamento economico acquisito, ivi compresi assegni ed indennità previsti da norme legislative che si riferiscono a mansioni svolte nell'ente di provenienza, più favorevole rispetto a quella spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza fra i due trattamenti quale assegno ad personam pensionabile, riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio e con le modalità di cui all'art.3 della legge 23 dicembre 1970, n.1139.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 93.

(Decorrenza del trattamento economico)

Il trattamento economico e giuridico previsto dalla presente legge decorre ad ogni effetto per il personale trasferito dallo Stato dalla data del 1° aprile 1972 e dalla data del 1° luglio 1972 per il personale proveniente dai disciolti enti ENALC, INIASA, INAPLI.

Per il personale comandato o distaccato il trattamento economico decorrerà dalla data dell'inquadramento.

Ai dipendenti comandati o distaccati inquadrati nel ruolo della Regione Puglia a seguito delle disposizioni contenute nella presente legge viene corrisposto un assegno "una tantum" pari alla differenza tra il trattamento economico di cui al 2° comma calcolato nel periodo tra la data dell'inquadramento e la data di comando o, se successiva, a quella di assunzione in servizio presso la Regione e quanto a ciascun dipendente ha percepito o ha titolo di percepire nello stesso periodo sulla base del trattamento economico dell'Ente di provenienza conteggiando in detrazione le somme e quant'altro percepito dalla Regione a titolo diverso da compensi per lavoro straordinario e indennità di missione.

Art. 94.

(Trattamento di quiescenza)

Al personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli articoli precedenti, la Regione riconosce la anzianità ed i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza compresi quelli riscattati o che saranno riscattati.

La Regione, nelle more degli adempimenti relativi alla ricostruzione delle posizioni assicurative presso l'Istituto e la Cassa Pensioni di cui all'art. 82, assicura e liquida al dipendente, a titolo di acconto un trattamento complessivo di pensione pari al 9/10 di quello spettante in base alle norme vigenti relative alla Cassa di Previdenza per i dipendenti degli Enti Locali.

La posizione di ciascun dipendente, agli effetti del trattamento di quiescenza, non potrà comunque essere più sfavorevole in conseguenza dell'applicazione della presente legge.

A tal fine, per i dipendenti statali inquadrati nel ruolo regionale a norma della presente legge, la Regione assume l'onere della differenza fra l'indennità di fine servizio che sarebbe stata loro corrisposta dall'ENPAS in caso di collocamento a riposo

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

per il trattamento economico acquisito nello Stato al momento dell'inquadramento e quello che sarà corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti medesimi sulla base delle norme contenute nella presente legge.

Art. 95.

(Norme speciali per l'inquadramento, il trattamento economico e quiescenza del personale dirigente trasferito o comandato dallo Stato)

In sede di applicazione della presente legge, i dirigenti comandati o trasferiti dallo Stato alla Regione in forza dei decreti delegati emanati ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, che siano, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, preposti alla direzione degli Uffici centrali e periferici trasferiti dallo Stato, sono nominati coordinatori di ufficio con il trattamento economico previsto dagli artt. 49 e 78 pensionabile.

Ai dirigenti trasferiti o comandati dallo Stato alla Regione viene conservato il trattamento economico di coordinatore di ufficio.

I dirigenti generali e i dirigenti superiori trasferiti o comandati dallo Stato alla Regione in forza dei decreti delegati emanati ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, che siano alla data dell'entra

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

ta in vigore della presente legge, preposti alla direzione degli UFFICI centrali o periferici trasferiti dallo Stato, sono nominati coordinatori di settore con il trattamento economico previsto dagli artt. 49 e 78 pensionabile.

Ai dirigenti generali e ai dirigenti superiori trasferiti o comandati dallo Stato alla Regione viene conservato il trattamento economico di coordinatore di Settore.

Il trattamento economico previsto dai precedenti commi compete ai dirigenti comandati o trasferiti dallo Stato alla Regione, che, alla data del 1° aprile 1972, erano preposti alla direzione degli Uffici Centrali o periferici trasferiti dallo Stato alla Regione e che nel frattempo, ricoprendo tale funzione, sono stati collocati a riposo.

Art. 96.

(Collocamento a disposizione e a riposo)

La Giunta può deliberare il collocamento del coordinatore di ufficio o di settore a disposizione dell'Amministrazione Regionale.

Salvo quando sia investito di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

per tutta la durata dell'incarico stesso, il coordinatore, di ufficio o di settore, può rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale, è collocato a riposo di autorità.

In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità, la Giunta regionale può deliberare di ufficio il collocamento a riposo del coordinatore, anche se non sia stato collocato a disposizione.

Art. 97.

(Conferimento dell'incarico di coordinatore
in fase di prima applicazione della legge)

Nella prima attuazione della presente legge il conferimento degli incarichi di coordinatore verrà effettuato dalla Giunta, sentito il Consiglio del Personale e su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per i coordinatori da assegnare presso il Consiglio Regionale, prescindendo dal requisito di anzianità e di partecipazione al corso di cui all'art.49 e nel rispetto del 1° comma dello stesso articolo.

Titolo XII

Benefici per gli ex-combattenti

Art. 98.

(Benefici per gli ex-combattenti)

Il personale in servizio presso la Regione Puglia usufruisce dei benefici degli ex combattenti ed assimilati come previsto dalla legge 24 maggio 1970, n.336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo XIII

Norme finali

Art. 99.

(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nella presente legge si rinvia alla normativa statale vigente in materia.

Art. 100.

(Disposizioni finanziarie)

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1972, a far tempo dal 1° aprile 1972,

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

farà carico ai capitoli 10-48-101-153-177-209-210-233-243-268-269 dello stato di previsione del bilancio 1972, approvato con legge regionale 25 gennaio 1972, n.3, la cui gestione è stata prorogata al 31 dicembre 1973 con legge regionale 29 maggio 1973, n.11.

Per quanto riguarda l'esercizio 1973 l'onere farà carico ai Capitoli 11 e 12 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 approvato con legge regionale 5 maggio 1973, n.10.

Gli oneri per i successivi esercizi faranno carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa di ciascun anno finanziario.

Art.101.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

TABELLA A

Personale dei settori operativi, settori afferenti l'attività di gestione e gli affari istituzionali, personale della Presidenza della Regione, delle Segreterie particolari del Vice-presidente della Giunta e degli Assessori Regionali, personale dell'Ufficio programma, degli uffici degli Organi di controllo, degli Uffici regionali del contenzioso, degli uffici operativi periferici

FUNZIONARI DIRETTIVI	N° 433
COLLABORATORI	N° 625
ASSISTENTI	N° 569
OPERATORI TECNICI	N° 130
COMMESSI	N° 295
INSERVIENTI	N° 6
<u>TOTALE</u>	<u>N° 2058</u>

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

TABELLA A/1

Personale del Consiglio Regionale

FUNZIONARI DIRETTIVI	N°	25
COLLABORATORI	N°	27
ASSISTENTI	N°	27
OPERATORI TECNICI	N°	12
COMMESSI - AUSILIARI	N°	23
INSERVIENTI		<u>6</u>
<u>TOTALE</u>	N°	120

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

TABELLA B

Liv. ret.	Qualif. funz.	Parametro	Stipendio annuo lordo
1	Funzionario dir.	260	3.250.000
2	Collaboratore	175	2.187.500
3	Assistente	135	1.687.500
4	Operatore Tecn.	130	1.525.000
5	Commesso/Ausi- liario	110	1.375.000
6	Inserviente	100	1.250.000

Nota 1 : punto parametrico E. 12.500

Nota 2 : compete inoltre l'indennità integrativa speciale,
le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nonché
la tredicesima mensilità.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA


TABELLA C

Livello retr.	Qualifica funzionale	Parametro	Qualifica per l'inquadramento
1	Funzionario direttivo	260	Tutte le qualifiche della carriera direttiva statale ed equiparate.
2	Collaboratore	175	Tutte le qualifiche della carriera di concetto statale ed equiparate.
3	Assistente	135	Coadiutore superiore od equiparato; coadiutore principale od equiparato; coadiutore od equiparato; capo operaio; coadiutore quale dipendente statale non di ruolo di 3 ^a categoria di cui al R.D.L. 4 febbraio 1937, n°100 e successive modificazioni; guardie di sanità.
4	Operatore tecnico	130	Capo autorimessa; operaio specializzato; operaio qualificato; autista
5	Commesso/Ausiliario	110	Commesso ed operaio comune; Apprendista operaio; dipendenti statali non di ruolo di 4 ^a categoria di cui al R.D.L. 4 febbraio 1937, n°100 e successive modificazioni.
6	Inserviente	100	Tutte le qualifiche non comprese fra le precedenti.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro



I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera-Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto dal verbale della seduta del 23 ottobre 1973
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera-Ventura



